

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(APPALTO A CORPO)

REALIZZAZIONE STUDENTATO BATTIFERRO - COSTRUZIONE NUOVO EDIFICIO PER

RESIDENZA STUDENTI – VIA DELLA BEVERARA – BOLOGNA

LOTTO UNICO - CIG: B28AC3F6B6

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, (C.F. 80007010376) (P.IVA n. 01131710376), con sede legale in Bologna Via Zamboni n. 33, in persona di Paola Mandelli, nata a il, Dirigente dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, la quale interviene non in proprio bensì in rappresentanza della medesima, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., ed autorizzata alla stipula del presente con provvedimenti del Direttore Generale, Rep. n. 274/2021, Prot. n. 9802 del 19/01/2021 e Rep. n. 8054/2022, Prot. n. 387024 del 15/12/2022, rispettivamente di attribuzione delle competenze all'Area Appalti e Approvvigionamenti e di conferimento dell'incarico dirigenziale di detta Area, domiciliata per la carica presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Via Zamboni n. 33, di seguito denominata Università

e

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il Sig. nato a il, in qualità di dell'impresa, CODICE FISCALE, PARTITA IVA....., con sede legale in alla via.....,

**NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI
IMPRESE**

- il Sig. nato a il, in qualità di
..... dell'impresa, CODICE FISCALE,
P.IVA, con sede legale in alla via
....., che agisce quale capogruppo mandatario del raggruppamento
temporaneo/consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del
notaio....., in, Repertorio n°..... in data
....., tra essa e le seguenti imprese mandanti:

Impresa - 1 CODICE FISCALE, P.IVA
.....,

Impresa - 2 CODICE FISCALE, P.IVA
.....,

(di seguito denominato anche "Appaltatore" e, unitamente all'Università, le "Parti");

PREMESSO CHE

- con provvedimento della Dirigente Area Appalti e Approvvigionamenti Rep. n. _____, Prot. n. _____, l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
- in data l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- (in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'impresa, ad esso associata, con sede in (.....), via P. IVA così come comunicato dallo stesso consorzio con nota del agli atti dell'Università;
- l'appalto è finanziato con le seguenti risorse

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti convengono quanto segue.

ART. 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 36/2023 e, per quanto compatibile, dalle norme del Codice civile e dalle clausole del presente Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'Appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni rivolte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 2 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:

- 1)
- 2).....;
- 3)

Formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati allo stesso: elaborati tecnici di progetto; offerta tecnica; offerta di gestione informativa, polizze di garanzia (CAR, RCO e cauzione definitiva).

ART. 3 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto sono i lavori per la realizzazione di un nuovo edificio - Studentato Battiferro - da destinare a residenza universitaria per studenti in via della Beverara, Bologna, come meglio specificato nel progetto esecutivo, nel presente schema di contratto e negli elaborati progettuali posti a base di gara.

ART. 4 – IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI

L'importo complessivo del presente appalto, al netto del ribasso offerto pari a....
ammonta a:

€ (euro.....) IVA esclusa, di cui:

L'importo di € è così ripartito:

Categoria SOA	Lavori	Sicurezza	Manodopera	Importo Totale Categoria
OG1				
OG11				
OS21				
TOTALE		€		

ART. 5 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Il presente contratto è stipulato a corpo. Per le prestazioni a corpo, il corrispettivo, determinato dall'offerta dell'Appaltatore, resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione.

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli

altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati; sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri derivanti da eventuali richieste di suolo pubblico (marche da bollo, oneri e tasse derivanti), cartellonistica di cantiere e tutti gli oneri derivanti per la pratica di denuncia INAIL (Ex ISPESL) per i nuovi impianti meccanici.

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Università, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Università su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

ART. 6 - ANTICIPAZIONE

È riconosciuta all'Appaltatore l'anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale, che verrà corrisposta entro 15 giorni dalla consegna effettiva dei lavori.

L'anticipazione verrà scomputata proporzionalmente sugli importi degli stati di avanzamento dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è condizionata alla costituzione di garanzia fideiussoria o bancaria ai sensi degli art. 125, comma 1 e art. 106, comma 3 del D.Lgs. 36/2023. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Università.

ART. 7 - PAGAMENTI IN ACCONTO

Nel corso dell'esecuzione sono riconosciuti all'Appaltatore pagamenti in acconto per il corrispettivo dei lavori:

- in base a certificati rilasciati ogni volta che il credito dell'Impresa raggiunga l'importo di **€ 1.000.000,00** (euro un milione) al netto delle ritenute di garanzia da calcolarsi a termini delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti e compatibilmente con le disponibilità di cassa.

La somma ammessa al pagamento è costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui al precedente comma:

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale pari al ...;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella Tabella di cui all'articolo 3;
- c) al netto della ritenuta dello 0,50% a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell'articolo 11 comma 6 del D.Lgs 36/2023, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
- e) al netto del recupero dell'anticipazione.

L'emissione dell'ultimo certificato potrà avvenire per l'importo effettivo dell'ultimo stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra.

Ogni pagamento è subordinato alle condizioni di cui al successivo articolo 9.

ART. 8 – PAGAMENTI A SALDO

La rata di saldo, successiva alla redazione e sottoscrizione/accettazione del conto finale, comprensiva delle ritenute di cui all'art. 6, lett. c), al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni

dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. 36/2023 da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive D.M 193/2022 da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente.

ART. 9 – MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Via Zamboni n. 33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – P.IVA 0113170376), Codice univoco Ufficio IPA **GGUH1P**.

Ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. n. 633/1972, si applica lo *split payment*, in base al quale l'IVA sarà versata direttamente all'Erario e non pagata all'Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA.

La fattura dovrà essere emessa, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", nonché relativi CIG e CUP.

Ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. 36/2023 il certificato di pagamento sarà emesso dal responsabile del progetto non oltre 7 giorni dalla data dello stato di avanzamento emesso dal Direttore dei Lavori, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità. Dopo l'emissione del certificato di pagamento l'appaltatore potrà emettere la relativa fattura. Il pagamento avverrà, con l'emissione del mandato, entro 30 dall'adozione del SAL.

ART. 10 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

Tutti i documenti di spesa dovranno contenere l'indicazione del CIG e del CUP.

L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 11 - RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Responsabile Unico del Progetto è l'Ing. Mara Di Nardo, dipendente dell'Università e in servizio presso l'Area Tecnica, Edilizia e Sostenibilità.

ART. 12 - DIREZIONE LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori è individuato il Direttore Lavori nella persona dell'Arch. Elena Gentilini secondo il disposto dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 13 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnico-amministrativa dell'Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati al link [Codice etico e di comportamento — Università di Bologna \(unibo.it\)](#).

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento l'Università applica, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

ART. 14 – OBBLIGHI PARTICOLARI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga:

- a sostenere l'organizzazione e qualsiasi onere e spesa inerente alla pratica di accatastamento dell'edificio in argomento, da effettuare dopo l'ultimazione delle opere, mediante redazione di tipo mappale e documenti "DOCFA" per opportuna denuncia che provvederà ad inoltrare all'Agenzia del Territorio;
- a sostenere l'organizzazione e qualsiasi onere e spesa inerente al rilascio dell'attestazione di qualificazione e prestazione energetica, che dovrà essere redatta da un professionista certificatore energetico accreditato alla redazione dell'APE;
- a fornire la documentazione e le certificazioni di legge degli impianti e dei materiali ai fini del collaudo ed a presentare la SCIA antincendio per l'ottenimento del CPI (certREI, dichProd, firmato da professionista abilitato).

Resta a carico dell'Appaltatore, anche sotto il profilo finanziario, il canone di occupazione suolo pubblico. A tal fine, l'appaltatore si impegna ad avviare la pratica di occupazione suolo pubblico consultando siti web dei Comuni competenti e contattando, comunque, gli uffici competenti di quest'ultimi per la definizione della esatta quantificazione e della successiva modalità di pagamento.

ART. 15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'Appaltatore esegue in proprio i lavori: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È ammesso il ricorso al subappalto secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Categoria	Quota subappaltabile
OG1	49,99%
OG11	100%
OS21	100%

Previa autorizzazione dell'Università è ammesso l'affidamento in subappalto per l'esecuzione **dei lavori o delle parti di opera** indicate dall'Appaltatore all'atto di presentazione dell'offerta, secondo le vigenti disposizioni normative.

In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Appaltatore è obbligato a rispettare in forza del presente schema di contratto.

Le lavorazioni oggetto del presente appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto (cd. subappalto “a cascata”), in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto e dell’esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.

ART. 16 - TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è di **1095 giorni** decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. Si applica inoltre quanto previsto dal capitolato speciale d’appalto in relazione all’articolo “ultimazione dei lavori”, in particolare in relazione al termine per il completamento di lavorazioni di piccola entità.

ART. 17 – VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE E CESSIONE DEI CREDITI

Entro 10 giorni l’Appaltatore deve documentare e comunicare all’Università qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica pena la sospensione dei pagamenti.

Nei casi previsti dall’art. 120, comma 6, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 e dall’art. 6 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 si applicano le disposizioni in esso contenute.

ART. 18 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE E REVISIONE PREZZI

Nessuna modifica, nonché variante potrà essere introdotta dall’Appaltatore, se non autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto e preventivamente approvate dall’Università, nel rispetto comunque di quanto previsto dall’art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell’art. 120, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si

renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Si applica la **revisione prezzi**, nei casi di aumento e/o diminuzione di quest'ultimi e sempre che non si apportino modifiche che alterino la natura generale de contratto, come disciplinata dall'art. 60, comma 2 del D.Lgs. 36/2023. Tali revisioni si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

ART. 19 – SOSPENSIONE

Trovano applicazione l'art. 121 del D.Lgs. 36/2023 e l'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Il risarcimento del danno, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del codice è quantificato sulla base dei criteri di cui all'art. 8 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 20 – RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs. 159/2011 l'Università può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dall'Allegato II.14, art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e dall'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

L'Università procede, inoltre, automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all'art. 15 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023;
- perdita dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 e requisiti di qualificazione di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;
- inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito [Obblighi di comportamento — Università di Bologna \(unibo.it\)](https://www.unibo.it/it/obblighi-di-comportamento).
- qualora l'ammontare delle penali applicate, previste all'art. 26 del contratto, superi complessivamente il 10% dell'importo contrattuale.

Inoltre, come previsto dal Capitolato Speciale in relazione all'articolo "Consegna dei lavori", l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, ai sensi art. 3, comma 3 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

ART. 22 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I controlli e le verifiche eseguite dall'Università nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Università.

ART. 23 – COLLAUDO

L'Università nomina il collaudatore, il quale effettua le operazioni di collaudo e trasmette i relativi documenti all'Università entro sei mesi dalla data di ultimazione dell'opera. Il collaudatore provvede altresì a emettere il certificato di collaudo. Sono inoltre eseguiti in corso d'opera i collaudi tecnico-specialistici.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d'opera, escluso unicamente l'onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto dall'Università.

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo, l'Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite e ad effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire l'uso regolare dell'opera da parte dell'Università.

Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, l'Università ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni

necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese.

Fino a collaudo, l'Appaltatore è l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Università sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall'Università all'Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.

Ai sensi dell'art. 125, comma 5 del D.Lgs. 36/2023, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il Rup rilascia il certificato di pagamento, fatta salva l'acquisizione del DURC in corso di validità. Il relativo pagamento sarà effettuato entro i successivi 30 giorni.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice civile.

ART. 24 CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 l'Appaltatore ha prodotto garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'appalto n., rilasciata da, il con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 16/09/2022 n. 193 (GU n. 291 del 14 dicembre 2022).

ART. 25 - COPERTURE ASSICURATIVE

Polizze CAR e RCT

Ai sensi dell'art. 117, comma 10 del D.Lgs. 36/2023 l'Appaltatore è obbligato a costituire entro 10 giorni prima della consegna dei lavori apposita polizza "tutti i rischi del costruttore" (**CAR**) comprensiva di **RCT**, che deve prevedere alla **Sezione A** (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):

- **Partita 1 - Opere: 100% dell'importo contrattuale comprensivo dell'IVA;**

- **Partita 3 - Spese di demolizione e sgombero: 10% della somma della partita 1;**

e alla **Sezione B** (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere):

- Massimale/sinistro non inferiore a € **5.000.000,00**.

La copertura assicurativa (**RCT**) dovrà essere indipendente (cioè non "a secondo rischio") da altre coperture che l'appaltatore avesse già in corso.

La suddetta copertura assicurativa (RCT) deve essere integrata delle seguenti **estensioni**:

- a) danni a cose dovuti a vibrazioni;
- b) danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere;
- c) danni a cavi e condutture sotterranee;
- d) danni a terzi da inquinamento accidentale;
- e) danni derivanti da eventi naturale e forza maggiore (terremoto, alluvioni, allagamenti, eventi atmosferici, ecc.);
- f) danni a terzi da interruzione/sospensione di esercizio;
- g) danni da polvere;
- h) manutenzione estesa 24 mesi;
- i) errori di progetto e calcolo;
- j) danni causati da atti di terzi (compreso vandalici, terrorismo, sabotaggio,

furto);

k) dolo e colpa grave delle persone delle quali il Contraente deve rispondere.

Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Università e devono essere consegnate all'Università, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative quietanze di pagamento.

È fatta salva comunque la responsabilità dell'Appaltatore per i danni non coperti dalle predette polizze.

L'Appaltatore si obbliga a produrre, altresì, copia della polizza **RCO** (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali:

Polizza RCT/O generale dell'Appaltatore:

Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi):

Massimale unico non inferiore a € **5.000.000,00**

Sezione RCO (Responsabilità Civile Operatori) verso prestatori di lavoro:

Massimale per sinistro € **5.000.000,00** con il sotto limite **per persona** di € **2.500.000.00**.

In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo l'Università non procederà alla consegna dei lavori.

La mancata produzione di idonea copertura assicurativa costituisce altresì ipotesi di risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

L'appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, secondo le disposizioni di cui all'art. 117, comma 11 del D.Lgs. 36/2023.

Detta polizza indennitaria decennale deve prevedere:

Sezione A

- *Partita 1* – **40%** del valore dell'opera realizzata

- *Partita 3* – Spese di demolizione e sgombero: **10%** della partita 1

Sezione B (Copertura assicurativa della responsabilità civile per danni involontariamente arrecati a terzi per morte, lesioni personali e danni a cose a seguito di sinistro indennizzabile ai sensi della precedente sezione A): € **1.000.000,00** (euro un milione)

La copertura assicurativa deve essere integrata con le seguenti estensioni:

- danni all'involucro;
- impermeabilizzazioni delle coperture e della pavimentazione esterna;
- pavimentazioni e rivestimenti;
- intonaci perimetrali o rivestimenti esterni.

ART. 26 - PENALI PER IL RITARDO

L'Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell'ultimazione dell'opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell'Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l'Università stessa possa farne contestazione.

In ogni caso, l'Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell'inizio dei lavori o

nella loro regolare e continuativa conduzione o nell'ultimazione dell'opera, dovuto a:

- 1) il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- 2) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- 3) l'elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall'Appaltatore in relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori;
- 4) il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione del subappalto che l'Università deve effettuare entro il termine di legge;
- 5) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- 6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto.

Nel caso di ritardo nell'ultimazione dell'opera si applica una penale pari **all'1 (uno) per mille** dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

La penale è dedotta dall'importo degli acconti o dello stato finale.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, l'Università

avvia la procedura per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 21 del presente Schema di contratto.

ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi. L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è pubblicata alla pagina [Informazioni sul trattamento dei dati personali – Università di Bologna \(unibo.it\)](#). L'informativa dell'appaltatore _____ per i Clienti è reperibile alla pagina web _____.

In relazione alle attività di trattamento necessarie a dare esecuzione al presente contratto, le parti si danno reciprocamente atto di configurarsi, ciascuna nell'ambito delle attività ad essa assegnate, quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali.

Le parti, inoltre, assicurano di raccogliere e trattare i dati nel rispetto della normativa in materia (Regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 196/2993 ss.mm.ii.) e di aver informato e raccolto, laddove previsto dalla normativa vigente, specifico consenso degli interessati circa la comunicazione dei loro dati personali alla controparte.

ART. 28 - CONTROVERSIE

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione dei

lavori e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell'art. 210 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie sono deferite alla competente Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.

ART. 29 - SPESE DI CONTRATTO

L'imposta di bollo è a carico dell'Appaltatore che ha provveduto mediante modello F24 ELIDE.

Il presente Contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e corredata da marca temporale a norma di legge. Le clausole di cui agli artt. 14 (Obblighi particolari dell'Appaltatore), 18 (Variazioni delle opere progettate e revisione prezzi), 20 (Recesso), 21 (Risoluzione del contratto), 26 (Penali), 28 (Controversie), 29 (Spese di contratto) sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli artt. 1341, 1342 del c.c.

Per l'Appaltatore (Firma digitale – Il Legale rappresentante – dott. ...)

Per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Firma digitale – La Dirigente – dott.ssa Paola Mandelli)